

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00-----

N. di Repertorio H642

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

1° ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro di Ravenna per la costruzione
di 4 palazzine comprendenti n.16 Alloggi popolari
nel Comune di Oria- Strada Provinciale per Torre
S. Susanna- ai sensi della Legge 30 Dicembre 1950,
n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per
i lavoratori agricoli dipendenti. Esercizio 1/7-31
dicembre 1964.-

Importo al netto £.77.194.150.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque in questo gior-
no 24 del mese di Settembre nella Sede dell'Isti-
tute Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma autoriz-
zato con delibera n.347 in data 12.11.1955 dal Con-

28 SET. 1965

Registrato a Brindisi li

al N. 1849 Mod. Fl Mr

Esatte lire Novemilayenti.

IL DIRETTORE DI 2° CL
[to illeggibile]

2

siglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408- sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Eng. Ivo Bolzoni nato il 19 Settembre 1938 in Massalombarda-Ravenna - e residente in Ravenna, quale Direttore Tecnico del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citato Consorzio con deliberazione n. 249 in data 12 luglio 1965, comma c), che al presente atto si allega in copia notarile (Alleg. 1).

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici Gabinetto -

con Ministeriale n.832/10172/P del 24 gennaio 1962
ha designato questo Istituto quale Ente gestore del-
le costruzioni da realizzarsi nella Provincia di
Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960

n.1676 per la costruzione di abitazioni per i lave-
ratori agricoli dipendenti;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Siano co-
struzioni abitazioni per i lavoratori agricoli de-
pendenti ha compreso nel programma del secondo trien-
nio la costruzione di n.16 alloggi popolari nel Co-
mune di Brindisi per una spesa complessiva di Lire
L. 85.000.000 ;

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data feb-
braio 1963 è stato approvato dal Provveditorato Re-
gionale alle CC.PP. di Bari, su conforme parere fa-
vorevole espresso dall'Ing. Capo del Genio Civile di
Brindisi, con nota n.13121, del 16 giugno 1963 (Al-
legato n.2);

èCHE detto Provveditorato con detta nota ha autoriz-
zato l'Istituto ad esperire licitazione privata per
l'appalto dei lavori tra un congruo numero di impre-
se di fiducia;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 29 luglio
1963, come risulta dal relativo verbale(Allegato nu-
mero 1), l'appalto dei lavori sopraindicato è rima-

sto aggiudicate all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna con il ribasso di L. 2,10% (Lire due e centesimi dieci per cento) sull'importo a base di gara di L i r e L. 78.850.000 (Lire settantottomilioniettecentocinquantamila);

-CHE si è stabilite di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativo.-

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna, quale aggiudicatario dell'appalto, con il presente atto ed a mezzo del proprio rappresentante costituito Sig. Ing. Ivo Bolzoni, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste sommarariamente specificate negli artt: 1-3 e 4 del Capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengano allegati (Allegato n(4/a-4/b-4/c-4/d-4/e-4/f-4/g-4/h-) dopo esse-

re stati firmati dai contraenti e da me Funzionario rogante.-

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale, che firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarata parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritte, e che qui si allega (Allegato n.5).-

3°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D.

R.16 Luglio 1962, n.1063.-

Cel presente contratto s'intende inoltre richiamato tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta con-

venute in Lire 77.194.150- (Lire settantasettemilione centonovantaquattromilacentocinquanta) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di Lire 2,10% (Lire due e centesimi dieci per cento) sull'imper- te a base d'asta di Lire 76.850.000 (Lire settan- tottomilioniottecentocinquantamila).-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al capitolato spe- ciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accetta- to ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipen- denti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà del- l'Amministrazione appaltante di procedere alla re- visione dei prezzi a termine delle vigenti disposi- zioni di Legge sulla materia.

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicita- mente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente ema- nate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in gene- ra e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicita- mente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente ema- nate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori

dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, precoderà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% - (Aire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.-

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilite dall'art. 10 del Capitolato Speciale mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previa nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuati nella misura stabi-

lita dall'art. 48 del Regolamento 23 Maggio 1924 numero 827 sulla contabilità delle State, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.-

10°)-A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa;

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

12°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'imposta generale sull'Entrata-senza diritto a rivalsa-

a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30.12.1960, n. 1676.-

13°)- E' altresì a carico dell'appaltatore-senza diritto a rivalsa- il contributo di L. 0,80‰ (lire zero e centesimi ottanta per mille)-dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'imposta contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto(atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.-

14°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito, nella misura prevista dalla Legge 8.2.1923, n. 422, della somma di L. 425.000- (lire quattrocentocinquemila) presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato-Sezione di Brindisi-Depositi provvisori-Esercizio 1965- giusta dichiarazione di rice-

vuta di deposito n. 222 in data 27.7.1965 per lire 425.000; mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenuta su ciascuna rata di acconto, come per Legge.-

TUTTO CIO' FURNESSO

Il Sig. Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciute che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della re-

gistrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 30.12.1960 n.1676.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bello scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dieci e righe cinque sino a questo punto della undicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Ivo Bolzoni

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.



29 SET. 1965

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Palma